

**Allegato A al Decreto n. 1 del 19 gennaio 2024**

pag. 1/10

SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA TRA ADN-KRONOS - SOCIETÀ PER AZIONI - AGENZIA GIORNALISTICA DI INFORMAZIONI E AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.P.A., PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E GIORNALISTICI PER LA GIUNTA REGIONALE.

CODICE C.I.G. N. **9869719DC3**

TRA

Zangirolami Dott.ssa Silvia, **OMISSIS** e domiciliata come in appresso, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale - (di seguito denominata Regione) con sede in Venezia Dorsoduro civ. 3901 C.F. 80007580279 / P. IVA 02392630279, in forza di quanto disposto dalla legge regionale n. 54/2012 e per dare esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 428 del 18 aprile 2023,

e

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito, per brevità, R.T.I.) costituito tra "Adn-kronos - Società per Azioni, Agenzia Giornalistica di Informazioni" (capogruppo mandataria), con sede legale in Roma, Piazza Mastai n. 9 (C.F. 00453850588 e P.IVA 00897471009) e "Agenzia Giornalistica Italia S.p.A." (mandante), con sede legale in Roma, Via Ostiense n. 72 (P.IVA 00441140589), rappresentato nel presente atto dalla sig.ra Antonini Angela, **OMISSIS**, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa "Adnkronos, Agenzia Giornalistica di Informazioni S.p.A. unipersonale" (capogruppo mandataria), domiciliata per la carica presso la sede legale dell'impresa stessa, in Roma, Piazza Mastai n. 9 (C.F. 00453850588 e P.IVA 00897471009), la quale agisce in nome e per conto del predetto R.T.I., giusta scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Avv. Elio Bergamo di Roma, (Repertorio Atto n. 26891 del 17 novembre 2023, numero Raccolta 13774, registrato in data 21 novembre 2023 presso l'Agenzia delle Entrate in Roma2, numero 35992, Serie 1T), che in copia conforme si allega al presente atto,

Premesso che



- con Deliberazione n. 428 del 18 aprile 2023 la Giunta regionale ha approvato il fabbisogno di servizi di informazione e giornalistici resi dalle Agenzie di stampa dando atto che il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. procederà all'acquisizione dei servizi stessi in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - con Decreto n. 141 del 21 giugno 2023 del Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. è stata indetta la procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n. 50/2016.
- Inoltre sono stati approvati gli atti di gara suddivisa in cinque lotti per l'acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale ed è stato nominato Responsabile della procedura di gara il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG.;
- con Decreto n. 257 del 9 novembre 2023, il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. ha aggiudicato la procedura di gara aperta telematica per l'acquisizione dei cinque lotti di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale dalle Agenzie di stampa;
 - il Lotto 1, afferente "Notiziario generale quotidiano nazionale ed estero. Notiziario regionale quotidiano. Accesso all'archivio di notizie, foto e video. Collaborazione giornalistica" è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Adn-kronos - Società per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni e Agenzia Giornalistica Italia S.p.A., il cui capogruppo è la Società Adn-kronos - Società per Azioni - Agenzia Giornalistica di Informazioni, avente sede in Roma (RM), e P.IVA 00897471009, per l'importo di Euro 52.800,00 oltre IVA;
 - con Decreto n. 3 del 10 gennaio 2024, il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. ha dichiarato efficace, ai sensi degli art. 32 commi 7 e 9 del Decreto legislativo n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva della predetta procedura di gara aperta telematica;
 - con nota Prot. n. 12624 del 10 gennaio 2024 il Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. ha formalmente comunicato l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il succitato Decreto n. 3 del 10 gennaio 2024 ed il conseguente nulla osta alla stipula dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 OGGETTO

Il presente atto disciplina il rapporto contrattuale tra la Regione ed il R.T.I. avente per oggetto l'acquisizione di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale, secondo le modalità, termini e condizioni di



espletamento del servizio descritte nel Capitolato Speciale d'Oneri, qui integralmente richiamato ed accettato dall'Appaltatore, in perfetta conformità all'offerta tecnica ed economica dalla medesima Agenzia formulata in sede di gara.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il R.T.I. si impegna a fornire alla Regione tutte le prestazioni contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, qui totalmente richiamate, di cui in particolare si riportano:

1. - la fornitura delle licenze, per almeno 12 postazioni, più 7 aggiuntive, per un totale complessivo di 19 licenze, di un notiziario generale sui principali avvenimenti nazionali ed esteri, diffuso 7 giorni su 7, con estensione di 8 ore giornaliere del notiziario generale rispetto al minimo di 12, per un totale complessivo di 20 ore, con una media di almeno 1500 lanci, più 730 aggiuntivi giornalieri, per un totale di 2230 lanci, di cui almeno 1000 relativi all'Italia;
2. - la fornitura delle licenze, per almeno 25 postazioni, più 7 aggiuntive, per un totale complessivo di 32 licenze, di un notiziario regionale diffuso 7 giorni su 7, con estensione di 8 ore giornaliere del notiziario regionale rispetto al minimo di 10, per un totale complessivo di 18 ore e con una media di almeno 100 lanci giornalieri, più 100 lanci giornalieri aggiuntivi, per un totale di 200 lanci;
3. - la fornitura di una licenza (più 49 licenze aggiuntive) per entrambe le Agenzie che compongono il R.T.I. (per un totale complessivo di n. 100 licenze) per la consultazione degli archivi di notizie, foto e video generale e regionale pubblicate durante la legislatura in corso e la precedente;
5. - la fornitura di n. 3 notiziari a carattere tematico nelle materie di interesse per la Giunta regionale quali: Notiziario Lavoro e Attività Produttive, Notiziario Salute e Sanità, Notiziario Sostenibilità/Ambiente, aggiuntivi rispetto a quelli di particolare interesse regionale, quali a titolo esemplificativo, autonomia, economia, sport, sociale, salute, ambiente, settore primario e agricoltura, grandi eventi e giochi olimpici;
6. - n. 3 Speciali relativi a notizie, eventi e manifestazioni di particolare interesse per la Giunta regionale nelle materie riguardanti: autonomia, economia, sport, sociale, salute, ambiente, settore primario e agricoltura, grandi eventi e giochi olimpici, a titolo esemplificativo, per cui si offre la pubblicazione sulla homepage regionale/nazionale del sito delle Agenzie facenti parte del R.T.I.;
4. - la collaborazione giornalistica, su richiesta dell'Ufficio Stampa, per la produzione e rilancio di notizie, video-notizie e comunicati stampa relativi agli eventi e alle attività della Presidenza e della Giunta regionale,



presenza giornalistica aggiuntiva di ulteriori n. 8 presenze rispetto al numero previsto di 8, per un totale complessivo di 16/mese a conferenze stampa e ad eventi speciali, etc. nel territorio regionale, nazionale o estero;

ART. 3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di dodici mesi, naturali e consecutivi, con decorrenza 01.02.2024 e conclusione 31.01.2025.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016, alle medesime condizioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per individuare il nuovo contraente.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il R.T.I. garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Speciale d'Oneri (artt. 7, 8, 10, 11 e 12). Il R.T.I. si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Speciale d'Oneri, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Responsabile di servizio dell'Appaltatore è Claudio Chiucchiù, Direttore Sviluppo Business Gruppo Adnkronos: e-mail **OMISSIS** - dsb@adnkronos.com - **OMISSIS**

ART. 5 CORRISPETTIVI

La Regione corrisponderà al R.T.I. l'importo annuale di Euro 52.800,00 IVA esclusa, pari ad un importo IVA inclusa di Euro 54.912,00.

ART. 6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Direzione Comunicazione e Informazione in due soluzioni: dopo sei mesi dalla data di decorrenza contrattuale e la seconda alla scadenza contrattuale.

Gli importi saranno liquidati previa verifica delle attestazioni di cui agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale d'Oneri a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile e in assenza di formali rilievi, da parte dell'Amministrazione, sull'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.



In particolare, si darà luogo ai pagamenti a seguito di verifica dell'attestazione dell'Appaltatore che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti da contratto, anche con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica, nonché nel rispetto della normativa di settore e della regolarità della documentazione contabile, a seguito di acquisizione dall'Ufficio Stampa della conformità della predetta attestazione.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti, nello svolgimento del servizio, necessari a garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e a risolvere eventuali disfunzioni o irregolarità. Del processo di verifica sarà redatto un verbale nel quale saranno descritte le verifiche compiute e i risultati ottenuti.

Al termine del contratto la Regione rilascerà il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni medesime. Le fatture dovranno essere in formato elettronico come previsto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dovranno obbligatoriamente indicare l'oggetto del contratto, il CIG ed il Codice Univoco Ufficio NT9TZI, oltre agli estremi dell'impegno contabile che saranno in seguito comunicati.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6, comma 1, lett. b), in tema di liceità del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Per la Regione il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia.

Il Delegato al trattamento per la Regione del Veneto - Giunta regionale, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione.



Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento, è contattabile all'indirizzo PEC: anticorruzione trasparenze@pec.regione.veneto.it.

Le Parti si obbligano inoltre a far sì che l'accordo e tutte le informazioni ad esso relative (congiuntamente, le "Informazioni") restino riservati. A tal fine, ciascuna delle Parti: (i) rivelerà le Informazioni esclusivamente ai propri dipendenti, collaboratori e Partner Terzi ove ciò si renda necessario ai fini dell'esecuzione dell'accordo, (ii) non utilizzerà le Informazioni per scopi diversi dall'esecuzione dell'accordo, (iii) potrà rivelare le Informazioni ad autorità pubbliche in ottemperanza a obblighi di legge o ordini di tali autorità, previa, ove possibile, informativa all'altra Parte. Ciascuna Parte adotterà le misure necessarie a mantenere riservate le Informazioni, obbligandosi inoltre ad estendere tali obblighi di riservatezza ai propri dipendenti, collaboratori e Partner Terzi ai quali le informazioni siano rivelate.

ART. 8 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Nelle more del perfezionamento del nuovo Protocollo di legalità, all'affidamento in oggetto si applicano, a titolo di "Patto d'integrità" e in quanto applicabili, le clausole pattizie di cui al Protocollo sottoscritto dalla Giunta Regionale del Veneto in data 17.09.2019 e scaduto il 16.09.2022, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disponibile sul sito della Giunta regionale:

<http://repository.regione.veneto.it/public/b33cb83699f0e8865848bec00f7c3610.php?lang=it&dl=true>.

Il R.T.I. si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il R.T.I., con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Veneto, approvato con DGR. n. 38 del 28/01/2014 e DGR n. 1939 del 28/10/2014.

Il R.T.I. si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione da parte del R.T.I. degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Codice è consultabile al seguente indirizzo



http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=55fe22ed-6731-4222-aedb-5f83b5c7db9b&groupId=10136

ART. 9 GARANZIA DI ESECUZIONE

Per la perfetta ed integrale esecuzione del contratto, l'impresa mandataria del R.T.I. ha costituito in favore della Regione garanzia definitiva, intestata sia alla società capogruppo, che alla società mandante, resa ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 a garanzia degli obblighi assunti, della corretta esecuzione delle prestazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del citato decreto, l'importo della fideiussione sarà ridotto del 50% essendo l'impresa mandataria del R.T.I. in possesso della certificazione di conformità alla Norma ISO 9001:2015 in relazione a "Servizi di agenzia di stampa nazionale (notiziari testuali e multimediali)" (Certificato IT.12.0096.02.QMS con data di prima emissione 29 ottobre 2009, data di ultima emissione 19 luglio 2022 e con scadenza il 28 ottobre 2024). La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, inoltre la seguente indicazione: "La garanzia è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell'ente garantito dell'attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della prestazione", nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa mandataria del R.T.I. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Regione, a tal fine, dà atto che l'impresa mandataria del R.T.I. ha comunicato gli estremi identificativi del conto dedicato alla presente commessa, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 11 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Oneri, qui integralmente richiamato, al verificarsi di reiterate inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, rispetto agli obblighi assunti in conformità al presente contratto, in termini di puntualità, diligenza e affidabilità ed inoltre per quanto attiene alla qualità e alla perfetta esecuzione del servizio, la Regione si riserva di applicare una penale pari a euro 200,00 in ogni caso



di mancata o difforme erogazione, anche parziale, del servizio di consultazione del notiziario o del servizio di collaborazione giornalistica rispetto a quanto richiesto dagli artt. 1 e 2 del presente Contratto.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dalla Regione al R.T.I.; quest'ultimo dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Regione, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste. Nel caso di applicazione delle penali, la Regione provvederà a recuperare l'importo sull'ultima fattura pervenuta ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per l'importo corrispondente.

La Regione si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali comminate superi il 10% dell'ammontare netto del contratto.

La Regione si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto *ipso iure* nel caso di reiterate omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione del servizio o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali. Tali inadempienze verranno contestate per iscritto al R.T.I.; quest'ultimo dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora a giudizio della Regione dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Regione procederà alla risoluzione del contratto.

Nei casi sopracitati, la Regione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

In ogni caso si conviene che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al R.T.I. a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio;
- b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;



- d) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- e) violazione degli obblighi di tracciabilità.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

ART. 12 FACOLTÀ DI RECESSO

La Regione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al R.T.I. a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso, la Regione si obbliga, nei confronti del R.T.I., al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste da contratto.

Dalla data di comunicazione del recesso, il R.T.I. dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

La Regione ha altresì il diritto di recedere dal contratto alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 13, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) salvo sopravvenga legge in deroga a detta disciplina, nel caso in cui, in seguito alla stipula del contratto, sia attivata una convenzione Consip migliorativa rispetto alle condizioni di aggiudicazione della procedura di gara.

ART. 13 RISOLUZIONE

In caso di violazione dei divieti di cui al presente accordo o di inadempimenti contrattuali di una delle parti, troverà applicazione la normativa di cui agli art. 1453 e segg. del Codice Civile.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 15 NORME E CONDIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.



Le parti sono vincolate all'integrale osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Oneri, qui integralmente richiamati.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 206 e 208 del Codice, per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 17 ONERI

Tutti gli oneri e le spese connessi al presente contratto sono a carico del R.T.I..

ART. 18 REGISTRAZIONE

Il presente contratto, composto di n. 18 articoli, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e a spese del richiedente. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Il presente contratto è sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

per la Regione del Veneto

Dott.ssa Silvia Zangirolami

per l'Impresa capogruppo mandataria del R.T.I.

Angela Antonini